

28/11/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/158/CU06/C17

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N.160, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, UNIVERSITÀ, RICERCA E ISTRUZIONE PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole con le seguenti proposte emendative:

1. Proposta sostitutiva

All'articolo 2, primo comma, le parole *"per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024"* sono sostituite dalle seguenti *"per un periodo massimo pari a 12 settimane"*.

All'articolo 2, quarto comma, le parole *"nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro"* sono sostituite dalle seguenti *"nel limite di spesa di 77,52 milioni di euro"*

2. Proposta parzialmente ablativa

All'articolo 2, quarto comma, le parole *"per l'anno 2024"*, sono soppresse.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende a 12 settimane la durata massima della CIG in deroga per il comparto moda e consente di superare il limite del 31/12/2024, aumentando proporzionalmente la copertura finanziaria.

Osservazioni:

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, laddove dispone che l'integrazione al reddito è concessa a lavoratori dipendenti *"da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario"*, sottolinea la necessità che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisca il perimetro della misura, specificando in particolare i codici ATECO dei datori di lavoro potenzialmente beneficiari. A tal proposito, si ricorda che la Commissione Lavoro e Formazione Professionale ha comunicato al Ministero con propria nota l'elenco dei codici ATECO che definiscono il comparto moda.

3. Proposta additiva

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6-bis:

“Articolo 6-bis

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)

- 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) l'articolo 1-ter è abrogato.”

Relazione

Con il D.L.144/2022 (art. 25) il Governo nazionale – in attuazione della Riforma 1.7, della Missione 4, componente 1 del PNRR- ha realizzato una specifica misura volta a realizzare entro il 30 giugno 2026 circa 60.000 nuovi posti letto presso alloggi o residenze a favore degli studenti delle istituzioni universitarie.

Tale misura inaugura una nuova stagione per il settore dell'edilizia residenziale universitaria: col bando “Housing universitario”, adottato dal Ministero dell'Università ed ella Ricerca col D.M. 481/2024, si apre all'iniziativa privata sovvenzionata l'esercizio di un'attività – la gestione di residenze universitarie- che sino ad oggi è stata in larga misura destinata esclusivamente ad operatori pubblici (Enti per il diritto allo studio e Università) e/o collegata ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di residenze universitarie (bandi ex legge 338/2000).

Ad oggi, infatti, l'erogazione dei contributi è condizionata al rispetto di standard tecnici chiaramente definiti ed è sottoposta al controllo in fase di istruttoria delle domande il cui rispetto viene successivamente asseverato in fase di gara, in fase di variante e infine in fase di collaudo delle residenze universitarie medesime.

Nello specifico, Il bando “Housing universitario” di cui al DM. 481/2024 prevede di finanziare soggetti gestori pubblici e privati affinché questi destinino, all'interno di immobili già esistenti e rapidamente convertibili in Residenze Universitarie, posti letto a prezzo agevolato a favore degli studenti universitari.

Il contributo erogato per la gestione delle Residenze Universitarie, attesa la forte domanda di questo tipo di servizi, rischia di attivare strutture residenziali con livelli qualitativi dei servizi che si collocano al di sotto degli standard necessari, tanto in termini edilizi che urbanistici, magari localizzate in luoghi distanti dalle sedi universitarie e quindi inadatte ad assolvere le finalità per le quali saranno finanziate.

L'esercizio delle Residenze Universitarie, finanziato con fondi pubblici, dovrà avvenire nel rispetto degli standard qualitativi previsti dall'art. 1.bis, comma 7, lettera f) della legge 338/2000.

In tale ambito, il D.L. 24 febbraio, 2024, n. 13 ha disposto l'introduzione dell'art. 1-ter della citata legge 338/2000, mediante la previsione in capo alle Regioni di un “Regime autorizzatorio” per l'esercizio delle residenze universitarie finanziate a valere sui fondi per il “Nuovo Housing Universitario”, nell'ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1 del PNRR, e nello specifico:



- ✓ la disciplina delle “modalità operative per l’emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture”, nei limiti degli standard minimi definiti a livello nazionale;
- ✓ il “rilascio dell’autorizzazione all’esercizio” delle residenze universitarie, previsti dal comma 3 dell’Art. 1-ter,

Anche a seguito di diversi incontri in sede di coordinamento tecnico delle Regioni e della X Commissione della Conferenza Stato -Regioni, è emersa chiaramente l’impossibilità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1-ter della citata L.338/2000. Le competenze regionali previste dalla vigente normativa nazionale in ambito urbanistico e di edilizia residenziale, infatti, sono e restano di natura esclusivamente programmatica e non prevedono l’esercizio di alcun potere di autorizzazione, né in ambito edilizio, né per quanto attiene all’esercizio di un’attività economica.

Per la realizzazione o la ristrutturazione di un edificio, le procedure vigenti, in larga parte normate dal regolamento edilizio del Comune di localizzazione, prevedono una serie di permessi (permesso a costruire, antincendio, abitabilità) rilasciati dal Comune e da altre amministrazioni a vario titolo interessate (Aziende -Sanitarie; Vigili del Fuoco, ecc) e una serie di dichiarazioni amministrative da presentare al Comune (SCIA) che sono diversamente articolate a seconda del tipo di costruzione e del tipo di interventi da realizzare.

Nel contempo, l’avvio di un’attività economica (es. un esercizio ricettivo) richiede la presentazione di una dichiarazione amministrativa (anche qui una SCIA), al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sempre del Comune di localizzazione, consistente in un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

L’emendamento in esame è volto pertanto all’abrogazione dell’art. 1-ter della L. 338/2000 che ad oggi non ha trovato alcuna applicazione procedurale a livello regionale in quanto non prevista dalla vigente legislazione, creando conseguentemente criticità ed incertezze interpretative alle Regioni ed agli operatori di mercato e ponendo a rischio, pertanto, la piena realizzazione della misura.

Al fine di permettere la piena applicazione del Bando PNRR “Housing universitario di cui al D.M. 481/2024”, l’abrogazione del citato articolo 1-ter della L. 338/2000– in coerenza alla vigente normativa in materia- comporta che l’esercizio delle Residenze Universitarie sia sottratta allo specifico regime autorizzatorio ivi previsto e sia conforme alla vigente normativa nazionale, ai regolamenti edilizi comunali ed alle disposizioni del bando di cui al D.M. 481/2024.

4. Proposta additiva

All’articolo 8, primo comma, lettera a) dopo le parole “*anche per i percorsi attivati all’estero*” inserire le seguenti “*previsti nell’ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni*”.

5. Proposta ablativa e parzialmente additiva



All'articolo 8, primo comma, lettera b) dopo le parole " *all'articolo 11*" eliminare le seguenti "e le parole: «*altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni* » sono sostituite dalle seguenti:" e sostituire con " *sono aggiunte le seguenti: « e/o in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2*».

Relazione

L'emendamento è finalizzato a far sì che la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei avvenga in modo coerente con la programmazione regionale.

6. Proposta additiva

Al comma 2 dell'art 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148

Il primo periodo "*Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.*" viene integrato dal seguente "*I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate*".

Relazione

Il comma 4 dell'art. 22 ter del d.lgs. 148/2015 prevede esplicitamente il ricorso a GOL: "i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate."

Nel tentare la riconciliazione tra quanto previsto in GOL e le diverse tipologie di ammortizzatori sociali, la circolare Anpal n. 1/2023 sembra circoscrivere l'ambito di applicazione ai beneficiari di CIGS limitatamente alla riorganizzazione e crisi aziendale, non richiamando la causale di intervento "contratto di solidarietà", che ricordiamo oggi è molto utilizzato in particolare nella filiera dell'automotive.

Una lettura estensiva della richiamata circolare n. 1/2023 potrebbe portare a ricomprendere anche la causale del contratto di solidarietà a prescindere dalla riduzione dell'orario di lavoro. In fondo, si tratterebbe di interpretazione maggiormente orientata alla ratio del percorso 5, accrescendo le chances occupazionali di lavoratori coinvolti in crisi aziendali del loro stesso datore di lavoro, attraverso la formazione.



Inoltre, la stessa circolare 1/2023 precisa che “emerge, tuttavia, alla luce delle prime applicazioni, la necessità di individuare puntualmente fattispecie di ammortizzatori sociali che, in via interpretativa, assolvendo funzioni analoghe a quelle dell’accordo di transizione occupazionale o delle altre fattispecie sopra richiamate, possono dar luogo a programmi di attivazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro nell’ambito del percorso 5 di GOL. In particolare, si ritiene che possano rientrare tra i beneficiari di GOL tutti coloro che fruiscono di tipologie di trattamento di integrazione salariale la cui natura, andando oltre gli interventi ordinari e straordinari tipicamente volti alla conservazione del posto di lavoro, è invece eccezionalmente finalizzata a sostenere platee di lavoratori che, pur formalmente occupati, siano a rischio di esubero e si trovino, di fatto, in una condizione di transizione occupazionale”.

La stessa circolare 1/2023 individua quindi ulteriori fattispecie - proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale; deroga alla durata dei trattamenti di integrazione salariale; proroga della durata della CIGS per le aziende commissariate; procedura di licenziamento collettivo - non richiamando però la CIGS con casuale “contratto di solidarietà”.

Al fine di ricomprendere in GOL anche i contratti di solidarietà è necessario intervenire a livello normativo sul comma 2 dell’articolo 25 – ter del d.lgs. 148/2015 integrandolo con la previsione del finanziamento dei percorsi formativi anche a valere sul programma GOL.

Roma, 28 novembre 2024



